



Comune di **GIOIOSA JONICA**

---

*Provincia di Reggio Calabria*

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

- **Approvato con Delibera C.C. n. 05 del 14.03.2014**

---

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA**
- Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **CAPO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

- Art. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**
- Art. 6 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**
- Art. 7 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**
- Art. 8 - MOSTRE MERCI**
- Art. 9 - GIROVAGHI**
- Art. 10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**
- Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**
- Art. 12 - OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE, ETC.**
- Art. 13 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**
- Art. 14 - AFFISSIONI**
- Art. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

### **CAPO III - PASSI CARRABILI**

- Art. 16 - PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI**
- Art. 17 - CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**
- Art. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**
- Art. 19 - CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO DEI PASSI CARRABILI**
- Art. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**
- Art. 21 - REVOCA DEI PASSI CARRABILI**
- Art. 22 - SEGNALE**

### **CAPO IV – MODALITA' E PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 23 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**
- Art. 24 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**
- Art. 25 - PROCEDIMENTO**
- Art. 26 - DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**
- Art. 27 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 28 - DISCIPLINARE**
- Art. 29 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI**
- Art. 30 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

- Art. 31 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONE**
- Art. 32 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**
- Art. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**
- Art. 34 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**
- Art. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE**

#### **CAPO V – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

- Art. 36 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**
- Art. 37 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**
- Art. 38 - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO**
- Art. 39 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**
- Art. 40 - TARIFFE**
- Art. 41 - ESENZIONI**

#### **CAPO VI – RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

- Art. 42 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**
- Art. 43 - CONTENZIOSO**
- Art. 44 - SANZIONI**

#### **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 45 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**
- Art. 46 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**
- Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE**

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Articolo 2**

#### **OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

### **Articolo 3**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta dal Comune.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere affidato in concessione nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione, da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.
4. In particolare, dovranno essere approvati in conformità all'articolo 192 della legge 18.8.2000, n. 267, il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente – la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

5. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione. A tale proposito, trimestralmente, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 4** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 507/93 il Funzionario Responsabile del servizio Tributi designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

2. A tal fine il funzionario responsabile potrà predisporre, direttamente o tramite suoi delegati, verifiche ed accertamenti con sopralluoghi, ai fini del controllo del rispetto del presente regolamento.

3. Detto funzionario potrà evidenziare le esigenze in ordine all'organizzazione del personale ed alla gestione del servizio, proponendo eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua e registrati su apposito registro.

### **CAPO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

○

#### ○ **Articolo 5**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si suddividono in occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e continuativo, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Articolo 6**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.Lgs n. 507/93 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento;
- g) fosse biologiche e manufatti vari. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con fosse biologiche e manufatti vari, mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

#### **Articolo 7**

## **OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs n. 507/93 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, spazi aerei occupati da bracci girevoli di gru e similari;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta-insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

### **Articolo 8 MOSTRE MERCI**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

### **Articolo 9 GIROVAGHI**

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovagi non possono sostare, anche temporaneamente, sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.
3. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (*L.R.18/99*).

### **Articolo 10 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc..
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

### **Articolo 11**

## **AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **Articolo 12**

#### **OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE, ETC.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

### **Articolo 13**

#### **OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

### **Articolo 14**

#### **AFFISSIONI**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Articolo 15**

#### **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

**(Art. 48 del D.Lgs n. 507/93)**

1. PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DEI RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE LA TASSA È DOVUTA, NELLA MISURA STABILITA CON APPOSITA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE ED IN BASE ALLA SEGUENTE LOCALIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) borghi e zone periferiche;
- d) frazioni.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) sobborghi e zone periferiche;

○ **CAPO III - PASSI CARRABILI**

○ **Articolo 16**

**PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili, ai sensi del comma 1 art. 44 del D.Lgs n. 507/93, la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%.
6. La tariffa è ridotta parimenti fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%.
8. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

**Articolo 17**

**CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, secondo le modalità del presente regolamento e comunque previa verifica:
  - i) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
  - j) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
  - k) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
  - l) della superficie di suolo pubblico occupato.

**Articolo 18**

**MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. Il Dirigente o responsabile di cui all'articolo precedente, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento. Egli dovrà ottenere, previo sopralluogo congiunto, il nulla osta dal competente Ufficio Tecnico, e una volta completata l'istruttoria e rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della stessa all'Ufficio Tributi per la determinazione dell'importo dovuto, la riscossione ed i ruoli coattivi.
2. Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.
3. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, unitamente all'attestazione del versamento di € 30,00, a mezzo c/c. postale n. 12584892 intestato a "Comune di Gioiosa Jonica – Servizio di Tesoreria", indicando la seguente causale: "domanda autorizzazione passo carrabile", a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.

4. La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale.

5. Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato che svolgono attività rivolte ai portatori di handicap motorio.

## **Articolo 20**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso.



## **Articolo 21**

### **REVOCA DEI PASSI CARRABILI**

1. La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.



## **Articolo 22**

### **SEGNALE**

1. I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto e rilasciato dal competente Ufficio Comunale, recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

## **CAPO IV – MODALITA' E PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 23**

#### **CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato.

2. Nell'atto rilasciato dal Comune devono essere indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. L'atto deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

4. E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30-4-1992 n. 285, e in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

### **Articolo 24**

#### **MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. La domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà essere indirizzata al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale, e compilata su appositi moduli messi a disposizione dal competente Ufficio comunale.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, e dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che l'ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. La richiesta, diretta al Sindaco, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee. All'atto della presentazione l'ufficio comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.

## **Art. 25 PROCEDIMENTO**

1. Nei successivi 10 giorni l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Municipale trasmettono all'Ufficio Tributi la richiesta corredata dei pareri tecnici, indicando eventuali prescrizioni cui la concessione deve essere subordinata. Il suddetto parere ha carattere obbligatorio ed è vincolante nel merito tecnico.
2. Il Funzionario Responsabile della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nominato ai sensi dell'4 del presente regolamento, procede alla emissione del provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero ad emettere il provvedimento di diniego, entro i successivi 10 giorni.
3. Le richieste di occupazione a carattere temporaneo devono essere presentate all'Ufficio di Polizia Municipale per il parere, nei seguenti casi:
  - a) richieste di occupazione suolo pubblico per lo spettacolo viaggiante;
  - b) richieste di occupazione di durata non superiore a giorni 1, non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione.
  - c) richieste di occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, sagre ecc.

Per le occupazioni di cui sopra, il pagamento è fatto mediante versamento su conto corrente comunale o tramite POS oppure diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale ,o altro servizio delegato che dipende dal comando di polizia municipale ,il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, oppure tramite bollettino di c/c postale.

## **Articolo 26 DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

## **Articolo 27 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

## **Articolo 28 DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare di autorizzazione o il contratto, dovranno contenere le seguenti prescrizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non prorarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate o che saranno imposte dall'Amministrazione.
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito di autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il bene, al termine della occupazione;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di autorizzazione, la concessione o il contratto, dovranno essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

### **Articolo 29**

#### **REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI (art.41 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta se del caso da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

### **Articolo 30**

#### **DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalle leggi in materia e dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorché non si sia avvalso della concessione accordatagli nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazioni permanenti, o nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazioni temporanee;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso, dal patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione;

- c) per l'omesso pagamento della tassa oltre sei mesi dalla scadenza prevista.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge n. 241/1990, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
4. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
5. Per la rimozione delle opere sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 25.

### **Articolo 31**

#### **SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 25.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

### **Articolo 32**

#### **NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

**1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:**

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte, o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

### **Articolo 33**

#### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili il termine di 30 giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

3. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

#### **Articolo 34**

##### **RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Articolo 35**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni temporanee che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, ovvero la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia, a favore del comune.

2. La restituzione avverrà con emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale dopo il visto di "nulla osta" da parte dell'Ufficio Tecnico, ovvero lo svincolo della polizza.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

#### **Articolo 36**

##### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Gioiosa Ionica appartiene alla classe V<sup>^</sup>. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

#### **Articolo 37**

##### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

**(Art. 42, comma 3, del D.Lgs n. 507/93)**

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 2 sono classificate in due categorie:

- 1<sup>^</sup> Categoria - Centro storico;
- 2<sup>^</sup> Categoria - Restante parte del paese.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

#### **Articolo 38**

##### **CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.
3. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.
4. Per chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura.
5. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
6. Per serbatoi di combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.
7. Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.
8. Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2° del D.Lgs. 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.
9. Il contributo *una tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo articolo 47 comma 4° del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa. Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sull'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 39**

#### **DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, deve essere presentata al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. La tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4. Il pagamento della tassa, o della prima rata per le occupazioni permanenti e temporanee che si avvalgono del pagamento rateale in base all'entità del tributo risultante, si intende regolarmente effettuato se eseguito entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 di aprile di ciascun anno.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o mediante l'utilizzo del POS disponibile presso gli uffici comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da Bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.
6. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare ulteriormente la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

#### **Articolo 40 TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale a norma del D.Lgs n. 507/93, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Allo scopo di favorire la riqualificazione e valorizzazione del centro storico ( 1° categ . art 37) quale luogo di significativo interesse storico, ambientale, tradizionale e culturale del comune attraverso incentivazioni alla manutenzione, restauro delle facciate esterne e di ristrutturazione edilizia, potranno essere previste agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento della Tassa per le occupazioni del suolo pubblico. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno le modalità per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

#### **Articolo 41 ESENZIONI (Art. 49 del D.Lgs n. 507/93)**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

## **CAPO VI – RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 42**

#### **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13.4.1999, n. 112, e successive modificazioni, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. In alternativa il Comune può far ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

### **Articolo 43**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammessa istanza in autotutela indirizzata all'Ufficio Tributi ed eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità di cui al D.Lgs. 31.12.92 n. 546.

### **Articolo 44**

#### **SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione corrispondente al 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di euro 51,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 45**

##### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 46**

##### **VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Articolo 47**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2014

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:

- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (delibera del C.C. n. 3 del 09.01.1995);
- Regolamento Comunale Passi Carrabili (delibera C.C. n. 7 del 04.04.2012).